

AVVISO DI PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

Giudizio relativo al ricorso numero 2820/2019 RG

proposto, con ricorso introduttivo, da

Anneris JIMENEZ, con gli avv.ti Giovanni Marchese e Cristina Bellerone,

contro

l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del Dirigente e legale rappresentante pro tempore; la COMMISSIONE GIUDICATRICE – Classe di concorso BC02, in persona del Presidente e legale rappresentante, prof.ssa Simona avv. Sessa - Dirigente scolastico Liceo L. Bassi, Sant'Antimo (NA); l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del Dirigente e legale rappresentante pro tempore; il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA, in persona del Ministro pro tempore; tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo,

per l'annullamento

a) della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 85 dell'1.2.2018 del MIUR, pubblicato nella GURI n. 14 del 16.2.2018, per la classe di concorso BC02 (conversazione in lingua straniera - spagnolo) per la regione Sicilia; b) del decreto dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. 19680 del 30.8.2018, di approvazione della graduatoria allegata allo stesso atto e pubblicata in pari data, nella quale la ricorrente, risultata idonea, è stata collocata al posto 12° con un punteggio complessivo di 47.2; c) e, quindi, in ogni caso, nella parte in cui non è stato riconosciuto alla ricorrente il punteggio relativo a titoli diversi dall'abilitazione (Diploma di perfezionamento post laurea, Diploma di laurea Vecchio ordinamento, Master Universitario di I livello, Titoli di servizio) spettanti in base a quanto stabilito nella tabella A allegata al DM 995/2017 di ripartizione del punteggio dei titoli; d) dei verbali e degli atti della Commissione Giudicatrice, allo stato non conosciuti, nella parte in cui è stato attribuito alla ricorrente, per i

titoli, il punteggio di 13,2, valutandosi, così, soltanto il titolo dell'abilitazione, peraltro, requisito minimo comune a tutti i concorrenti e necessario per la partecipazione al concorso; e) di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali, viziati per le ragioni di cui sopra.

nonché, con successivi motivi aggiunti,

per l'annullamento,

a) della nuova graduatoria di merito del 2.7.2019, relativa al concorso indetto con D.D.G. n. 85 dell'1.2.2018 del MIUR, pubblicato nella GURI n. 14 del 16.2.2018, per la classe di concorso BC02 (conversazione in lingua straniera - spagnolo) per la Regione Sicilia, in rettifica di quella precedente del 30.8.2018; b) del DDG dell'USR per la Campania n. 15482 del 2.7.2019 con cui è stata approvata la predetta nuova graduatoria di merito; c) dei nuovi verbali ed atti della Commissione Giudicatrice, allo stato non conosciuti, nella parte in cui è stato attribuito alla ricorrente, per i titoli, il punteggio di 52,2, in luogo di 60, omettendosi di valutare il punteggio aggiuntivo per l'abilitazione di 19; d) di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali, del pari viziati.

SUNTO DEI MOTIVI

La sig.ra JIMENEZ Anneris ha riassunto davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, dove ha preso il n. 2820/2019 RG, il giudizio avviato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, a seguito della dichiarazione di propria incompetenza territoriale in favore del TAR Palermo.

I MOTIVI del ricorso introduttivo sono i seguenti:

1- Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs 13.4.2017, n. 59. Violazione e/o falsa applicazione della tabella A allegata al DM del 15 dicembre 2017 n. 995 e dell'artt. 9, comma 4, e 10 del bando di concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado pubblicato nella G.U. n. 14 del 16.2.2018 (Decreto Direttoriale n. 85 dell'1.2.2018) nella parte in cui prescrive le modalità di valutazione dei titoli. Eccesso di potere. Mancata valutazione dei titoli. Errore nei presupposti di fatto.

Travisamento dei fatti. Illogicità e contraddittorietà manifesta.

La Commissione Giudicatrice, nell'attribuzione del punteggio relativo ai titoli, ha, erroneamente, considerato, esclusivamente, il titolo di abilitazione (13,2 punti) di cui al punto A.3.1 della tabella A allegata al DM 995/2017, senza considerare gli altri titoli posseduti e dichiarati con la domanda.

Alla sig.ra Jimenez, invece, oltre ai 13.2 punti relativi al titolo dell'abilitazione di cui al predetto punto A.3.1, spettava anche l'attribuzione dei punti relativi ai seguenti titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso: Diploma di perfezionamento post laurea, Diploma di Laurea (Vecchio Ordinamento), Master Universitario di I livello, Titoli di servizio; e precisamente il aggiuntivo punteggio di 19 punti.

Per cui, con la corretta valutazione dei titoli e la giusta attribuzione del punteggio totale di 94 punti, la sig.ra Jimenez avrebbe dovuto essere correttamente collocata al primo posto della graduatoria per la Classe di Concorso BC02 (Conversazione in lingua straniera - Spagnolo) per la Regione Sicilia.

Invece, per effetto della censurata valutazione dei titoli dichiarati (solo 13.2 punti relativi esclusivamente al titolo dell'abilitazione), la docente è stata collocata nella predetta graduatoria solo alla posizione n. 12, così determinandosi un gravissimo danno nel caso di scorrimento per l'assegnazione del ruolo.

2- Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 del DPR 9 maggio 1994 n. 487. Eccesso di potere. Errore nei presupposti di fatto. Illogicità dei criteri valutativi attuati alla commissione giudicatrice. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Violazione dei principi di trasparenza imparzialità e buon andamento. Sviamento di potere e del pubblico interesse.

Nel caso di specie non è dato comprendere come l'Amministrazione resistente, e per essa la Commissione giudicatrice, abbia applicato tali criteri né come abbia attribuito i punteggi, in particolare, quelli relativi ai titoli.

Basti vedere che dopo il docente collocato al 10° posto sono riportati, riguardo ai "titoli", dei punteggi bassi e, addirittura, anche pari a 0, il che lascia dubbiosi sul

corretto operato della Commissione.

I MOTIVI del ricorso per motivi aggiunti sono i seguenti:

1- Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs 13.4.2017, n. 59. Violazione e/o falsa applicazione della tabella A allegata al DM del 15 dicembre 2017 n. 995 e dell'artt. 9, comma 4, e 10 del bando di concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado pubblicato nella G.U. n. 14 del 16.2.2018 (Decreto Direttoriale n. 85 dell'1.2.2018) nella parte in cui prescrive le modalità di valutazione dei titoli. Eccesso di potere. Mancata valutazione dei titoli. Errore nei presupposti di fatto. Travisamento dei fatti. Illogicità e contraddittorietà manifesta.

Per effetto dell'errata rettifica, ne consegue l'illegittimità anche della nuova graduatoria per gli stessi motivi esposti con il primo motivo del ricorso principale.

In sede di rettifica, infatti, la Commissione giudicatrice non ha del tutto eliminato gli errori commessi in precedenza, già censurati con il ricorso principale, incorrendo, nuovamente, nell'errore della mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo dell'abilitazione di punti 19.

Ciò posto - atteso che, per effetto dell'art. 9, comma 4, del bando "*La commissione assegna ai titoli culturali e professionali un punteggio massimo di 60 punti, ai sensi dell'allegata tabella A al decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017*" – alla ricorrente doveva essere attribuito il **punteggio totale di 94 punti.**

Con la corretta valutazione dei titoli e la giusta attribuzione del punteggio totale di 94 punti, la sig.ra Jimenez avrebbe dovuto essere, correttamente e legittimamente, all'ottavo posto della graduatoria finale, con punti 94, in luogo dell'illegittima assegnazione al quattordicesimo posto con punti 86,2.

2- Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 del DPR 9 maggio 1994 n. 487. Eccesso di potere. Errore nei presupposti di fatto. Illogicità dei criteri valutativi attuati dalla commissione giudicatrice. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Violazione dei principi di trasparenza imparzialità e buon andamento. Sviamento di potere e del pubblico interesse.

Può richiamarsi, quindi, per farne parte come oggetto di censura dei motivi aggiunti, anche il secondo motivo di impugnazione svolto nel ricorso principale.

Sotto tale profilo, appare evidente la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento, e quello della disparità di trattamento tra i concorrenti; oltre a quello dello sviamento di potere e del pubblico interesse.

CONTROINTERESSATI

In relazione al sunto del ricorso e dei motivi, i soggetti controinteressati sono innanzitutto, i docenti collocati nella nuova graduatoria del 2.7.2019, impugnata con i motivi aggiunti, dal numero 8 al n. 13 (salvo le docenti Arce Patricia Maria e Sgaraglino Rosa Lina che sono state già evocate in giudizio), che, per effetto dell'accoglimento della domanda di annullamento, verrebbero declassati di un posto; si tratta, quindi, dei docenti: Berrayarza Yohama, Etcheverria Graciella Teresita, Riccobene Angela, Ortega Gutierrez Martha Cecilia; quindi, sono controinteressati, più in generale, tutti gli altri docenti collocati nella graduatoria, anche nelle diverse posizioni, superiori all'8° posto ed inferiori al 14° posto, vale a dire, rispettivamente, i docenti: Ricupati Leonardo Angelo, Di Fazio Egidio, Celeste Nunziata, Alvarez Fernandez Maria Aurora, Marin Camacho Maria Piedad, Riccobene Letizia, Monterisi Maria Teresa; ed i docenti: Ciranni Gilda Alicia, Girlando Camacaro Silvana.

Lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note nel sito medesimo.

Il presente avviso verrà pubblicato, in esecuzione dell'ordinanza n. 3595/2021 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha autorizzato la sig.ra Jimenz Anneris a provvedere alla notifica per pubblici proclami.

Sono allegati al presente avviso, il testo integrale del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e del ricorso in riassunzione.

Messina/Palermo 11.1.2022

avv. Giovanni Marchese